



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30060/2022 R.G. proposto da:

Panorama S.a.s. di Antonio Maiolino & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Basso;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n. 5475/2022 depositata il 19/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, adita in sede di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dalla Panorama S.a.s. Di Antonio Maiolino & C. (di seguito più brevemente anche solo PANORAMA) in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.8405 del 10 febbraio 2021, depositata il 15 marzo 2021 che aveva cassato la sentenza di grado di appello, rinviando alla medesima

commissione, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

2. In particolare, la CTR accoglieva l'eccezione di inammissibilità ex art.22 comma 1 del d.lgs. 546/1992 proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la mancata costituzione della ricorrente nel termine di 30 giorni dalla notificazione del ricorso in riassunzione, avvenuta in data 10/6/2021, rilevando che la successiva notificazione del medesimo ricorso in data 10/9/2021 con deposito dello stesso in pari data, ossia entro termine semestrale per la riassunzione del giudizio ex art.63 1° comma d.lgs.546/1992, non fosse idonea a sanare la decadenza già maturata, per consumazione del potere di riassunzione in occasione della prima notificazione.

3. Avverso siffatta pronuncia insorge in cassazione la società PANORAMA che si affidava ad un unico motivo di censura.

4. L'ADER resiste con controricorso.

5. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha deposito memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dalla controricorrente in relazione all'art.4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per intervenuto giudicato interno su tale eccezione, considerato che l'ordinanza di questa Corte n. 8405 del 2021, da cui è originato il giudizio di rinvio oggetto dell'impugnata sentenza, ha espressamente disatteso tale eccezione ritenendo che le cartelle esattoriali, per i cui crediti (annualità TARSU) era stata eccepita la prescrizione quinquennale, non fossero comprese nella dichiarazione di estinzione dei carichi tributari ex D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, in ragione dell'importo superiore ad Euro 1.000,00, peraltro, riferibile, secondo la citata ordinanza, al valore complessivo dei carichi omogenei,

che sul punto ha richiamato Cass. n. 17966/2020.

2. Ciò premesso, con l'unico motivo proposto, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere inammissibile il ricorso in riassunzione atteso che la notificazione del ricorso in data 10/9/2021 era comunque avvenuto nel termine semestrale di cui all'art.63 del d.lgs.546/1992.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).

2.3. Orbene, nel caso di specie, l'unico motivo formulato da PANORAMA non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che ha fondato la dichiarazione di inammissibilità, non sul mancato rispetto del

termine semestrale di cui all'art.63 del d.lgs.546/1992, bensì sull'art.22 comma 1 del medesimo decreto, per la mancata costituzione del ricorrente in riassunzione nel termine di 30 giorni dalla prima notificazione del ricorso, avvenuta in data 10/6/2021, ritenendo irrilevante la successiva notificazione del ricorso in riassunzione in data 10/9/2021 per consumazione del potere di riassunzione.

2.4. Il che depone chiaramente per l'inammissibilità del motivo perché con esso non si spiega quale sia l'errore in cui sia incorsa la CTR in tale decisione nel ritenere inammissibile il ricorso ex art.22 cit. e consumato il potere di riassunzione.

2.5. Né il motivo formulato nel ricorso in cassazione può essere integrato dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria illustrativa di cui all'art.380 bis c.p.c. in riferimento all'art.22 cit., in cui PANORAMA ha sostenuto l'argomento che siffatto articolo disciplina la sola costituzione dell'atto di riassunzione, assumendo che non si possa trasformare in una causa di estinzione anticipata del potere di riassunzione prima della scadenza del semestre. Ciò perché è opinione consolidata di questa Corte (vedi Cass. n.23917/2022) che le memorie ex art.380 bis c.p.c. non possono integrare o ampliare il contenuto dei motivi di ricorso e non possono introdurre nuove censure o sollevare questioni nuove (vedi anche Cass. SS.UU. n. 11097/2006; Cass. n. 28855/2005; Cass. n. 14570/2004).

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.486,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10/7/2026.

IL PRESIDENTE

ANGELO MATTEO SOCCI